

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 febbraio 2004

che modifica la decisione 2003/71/CE per quanto riguarda il suo periodo di validità

[notificata con il numero C(2004) 394]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/160/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽³⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) In seguito all'insorgenza dell'anemia infettiva del salmone (ISA) nelle isole Færøer, la Commissione ha adottato la decisione 2003/71/CE della Commissione, del 29 gennaio 2003, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nelle isole Færøer⁽⁴⁾.
- (2) Malgrado le misure adottate, le autorità delle isole Færøer hanno segnalato nel 2003 nuovi focolai della malattia. Un'eradicazione dell'ISA in tempi brevi non è pertanto prevedibile.

(3) Tenuto conto della situazione sanitaria nelle isole Færøer, le misure di protezione contenute nella decisione 2003/71/CE dovrebbero rimanere in vigore fino a febbraio 2005.

(4) Occorre pertanto modificare la decisione 2003/71/CE in modo da estenderne il periodo di validità.

(5) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 6 della decisione 2003/71/CE, la data del «1° febbraio 2004» è sostituita da quella del «31 gennaio 2005».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 febbraio 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata dalla direttiva 96/43/CE (GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 18 del 21.1.2003, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 26 del 31.1.2003, pag. 80. Decisione modificata dalla decisione 2003/392/CE (GU L 135 del 3.6.2003, pag. 27).